



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/09/2025 (punto N 94)

Delibera

N 1434

del 29/09/2025

Proponente

LEONARDO MARRAS

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Manuela BIGI

Direttore Albino CAPORALE

Oggetto:

Modalità e procedure per il riconoscimento delle associazioni pro-loco e per l'iscrizione al relativo elenco, ai sensi dell'articolo 20 comma 4 della legge regionale n. 61/2024.

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Modalità e procedure per il riconoscimento delle associazioni pro-loco e per l'iscrizione al relativo elenco

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Allegati n. 1

A *Modalità e procedure per il riconoscimento delle associazioni pro-loco e per
l'iscrizione al relativo elenco*
d0bef609c16326bc5d47b5f17917f0bf94c1f31f9c792e88a4dd408c681798e4

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 20 "Associazioni pro-loco" della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo), il quale così dispone:

- “ 1. Le associazioni pro-loco concorrono alla promozione dell'accoglienza turistica.
2. Le associazioni pro-loco cooperano con gli enti locali per:
a) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;
b) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;
c) la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica eventualmente affidati.
3. Il riconoscimento delle associazioni pro-loco è effettuato dal comune, subordinatamente alle seguenti condizioni:
a) lo statuto dell'associazione deve sancire un ordinamento interno a base democratica e un'organizzazione funzionale conforme alle norme del libro I, titolo II, capo II, del codice civile;
b) le entrate per le quote associative e per contributi vari di enti, associazioni e privati, nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti delle pro-loco, devono essere adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell'ente.
4. Le modalità e le procedure per il riconoscimento sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
5. Il comune tiene e aggiorna l'elenco delle associazioni pro-loco.”;

Visto in particolare il comma 4 del predetto articolo 20, che prevede la definizione con deliberazione della Giunta regionale delle modalità e delle procedure per il riconoscimento delle associazioni pro-loco;

Visti in particolare i commi 3 e 5 del predetto articolo 20, che dispongono in ordine alla competenza del Comune al riconoscimento delle associazioni pro-loco e alla tenuta e aggiornamento del relativo elenco comunale;

Vista la legge regionale 22 agosto 2025, n. 54 (Sostegno alle attività di valorizzazione e promozione culturale delle associazioni pro-loco della Toscana.);

Rilevato che, ai sensi dell'art.1 della citata l.r. 54/2025, la Regione promuove e sostiene il ruolo delle associazioni pro-loco della Toscana nel valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico regionale, nonché il patrimonio immateriale;

Visto in particolare l'articolo 1, comma 3, della precitata l.r. 54/2025, il quale dispone - per quanto qui rileva - che resta fermo quanto previsto dal citato articolo 20 della l.r. 61/2024;

Considerato che il previgente Regolamento n.47/R/2018 di attuazione dell'abrogata legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) recava due disposizioni - art. 11 "Modalità e procedure per l'iscrizione all'albo delle associazioni pro loco" e art. 12 "Aggiornamento degli albi delle associazioni pro loco"- i cui contenuti precettivi sono sostanzialmente ancora validi e possono opportunamente essere trasfusi in quanto disposto dalla presente deliberazione, con i necessari adattamenti al nuovo quadro normativo sopra richiamato;

Ritenuto opportuno prevedere altresì disposizioni strettamente correlate al riconoscimento, con particolare riferimento all'iscrizione delle pro-loco riconosciute nell'elenco detenuto dal Comune;

Visto il parere del CD del 25 settembre 2025;

DELIBERA

- di approvare le “Modalità e procedure per il riconoscimento delle associazioni pro-loco”, di cui all’Allegato A al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

La dirigente
Manuela Bigi

Il direttore
Albino Caporale

Modalità e procedure per il riconoscimento delle associazioni pro-loco e per l'iscrizione al relativo elenco

Presentazione della domanda

Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 20 "Associazioni pro-loco" della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo), l'associazione presenta al Comune competente per territorio la domanda - allegando l'atto costitutivo e lo statuto - corredata dei dati necessari a comprovare la sussistenza delle condizioni di cui al medesimo articolo 20, comma 3, lettere a) e b), ossia:

- a) che lo statuto dell'associazione sancisca un ordinamento interno a base democratica e un'organizzazione funzionale conforme alle norme del libro I, titolo II, capo II, del codice civile;
- b) che le entrate per le quote associative e per contributi vari di enti, associazioni e privati, nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti delle pro-loco, siano adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell'ente.

L'oggetto delle attività dell'associazione risultanti dallo statuto deve essere conforme a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, della l.r. 61/2024 e dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 22 agosto 2025 n. 54 (Sostegno alle attività di valorizzazione e promozione culturale delle associazioni pro-loco della Toscana).

Istruttoria, riconoscimento e iscrizione nell'elenco

Il Comune, accertata la sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa, provvede ad adottare il provvedimento di riconoscimento della qualifica di pro-loco all'associazione istante e alla contestuale iscrizione nell'elenco.

L'iscrizione nell'elenco è effettuata mediante l'annotazione:

- a) del nome dell'associazione pro-loco;
- b) del codice fiscale dell'associazione;
- c) della sede dell'associazione;
- d) delle generalità del legale rappresentante;
- e) della data di iscrizione.

Le associazioni pro-loco riconosciute e presenti negli elenchi dei comuni sono iscritte di diritto nel registro regionale delle associazioni pro-loco, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della l.r. 54/2025, a far data dal 1 gennaio 2026, data di entrata in vigore della l.r. 54/2025.

Aggiornamento degli elenchi delle associazioni pro-loco. Revoca del riconoscimento

Le modificazioni dello statuto dell'associazione pro-loco iscritta nell'elenco sono comunicate al Comune entro quindici giorni dall'approvazione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Su richiesta del Comune, l'associazione pro-loco deve comunicare al Comune:

- il programma delle attività per l'anno in corso;
- copia del bilancio di previsione relativo all'anno in corso;
- copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- la relazione descrittiva delle attività relative all'anno precedente.

Il Comune provvede all'aggiornamento dell'elenco, disponendo la revoca del riconoscimento e la cancellazione dall'elenco:

- a) nel caso in cui sia accertato che siano venute meno una o più delle condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione e l'associazione, su richiesta del Comune, non provveda a ripristinarle entro sessanta giorni;
- b) nel caso in cui sia accertato che l'associazione non svolga alcuna delle attività di cui all'articolo 20, comma 2, della l.r. 61/2024 e all'articolo 1, comma 1, della l.r. 54/2025.
- c) nel caso di scioglimento o estinzione dell'associazione.